## DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

## del 7 dicembre 2012

## che designa un laboratorio UE di riferimento per l'afta epizootica e abroga la decisione 2006/393/CE

[notificata con il numero C(2012) 8901]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2012/767/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2003/85/CE del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica, che abroga la direttiva 85/511/CEE e le decisioni 89/531/CEE e 91/665/CEE e modifica la direttiva 92/46/CEE (¹), in particolare l'articolo 69, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2003/85/CE stabilisce misure minime di lotta da applicare in caso di insorgenza di afta epizootica e alcune misure preventive per una maggiore sensibilizzazione e preparazione delle autorità competenti e degli allevatori in relazione a questa malattia.
- (2) La direttiva 2003/85/CE prevede, tra l'altro, che sia designato un laboratorio UE di riferimento per l'afta epizootica affinché siano espletati le funzioni e i compiti di cui al suo allegato XVI.
- (3) La Commissione, in stretta collaborazione con gli Stati membri, ha proceduto a una gara d'appalto per la selezione del laboratorio UE di riferimento, tenendo conto dei criteri di competenza tecnica e scientifica e del personale.
- (4) Al termine della procedura di selezione il laboratorio prescelto, l'Institute for Animal Health Pirbright Laboratory, sponsorizzato dal Biotechnology and Biological Sciences Research Council (BBSRC), è stato designato, tramite la decisione 2006/393/CE della Commissione (²), laboratorio UE di riferimento per l'afta epizootica per un periodo di cinque anni a decorrere dal 7 giugno 2006.
- (5) La direttiva 2003/85/CE prevede inoltre che la Commissione riconsideri la designazione del laboratorio UE di riferimento per l'afta epizootica in funzione del modo in cui detto laboratorio ha espletato le funzioni e i compiti ad esso assegnati secondo quanto disposto dall'allegato XVI.

- (6) La valutazione, avviata dalla Commissione e completata nell'aprile 2011, ha consentito di concludere che l'Institute for Animal Health, Pirbright Laboratory, ha espletato con successo tutte le funzioni e tutti i compiti del laboratorio UE di riferimento per l'afta epizootica secondo quanto stabilito dall'allegato XVI della direttiva 2003/85/CE, nonché le responsabilità dei laboratori UE di riferimento di cui all'articolo 32, paragrafi 2 e 4, del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (3).
- (7) La designazione del suddetto laboratorio quale laboratorio UE di riferimento per l'afta epizootica deve pertanto essere prorogata per un periodo indeterminato.
- (8) Il Regno Unito ha inoltre comunicato in via ufficiale alla Commissione che l'Institute for Animal Health, Pirbright Laboratory, è attualmente denominato Pirbright Institute.
- (9) Per evitare interruzioni delle attività del laboratorio UE di riferimento per l'afta epizootica, è opportuno applicare le misure di cui alla presente decisione retroattivamente, a partire dal 7 giugno 2011.
- (10) Per motivi di chiarezza e di semplificazione della legislazione dell'Unione è opportuno abrogare la decisione 2006/393/CE e sostituirla con la presente decisione.
- (11) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

## Articolo 1

1. Il Pirbright Institute del Biotechnology and Biological Sciences Research Council (BBSRC), Regno Unito, è designato quale laboratorio UE di riferimento per l'afta epizootica.

<sup>(1)</sup> GU L 306 del 22.11.2003, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 152 del 7.6.2006, pag. 31.

<sup>(3)</sup> GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1.

IT

2. Le funzioni e i compiti del laboratorio UE di riferimento di cui al paragrafo 1 sono fissati all'allegato XVI della direttiva 2003/85/CE.

Articolo 2

La decisione 2006/393/CE è abrogata.

I riferimenti alla decisione abrogata si intendono fatti alla presente decisione.

Articolo 3

La presente decisione si applica a decorrere dal 7 giugno 2011.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2012

Per la Commissione Tonio BORG Membro della Commissione